IRPET Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana

Regolamento di organizzazione

(art. 17 legge regionale 29 luglio 1996, n. 59)

Approvato con decreto del Presidente n. 3 del 20.11.2026

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

(art. 17 legge regionale 29 luglio 1996, n. 59)

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalità

1. In conformità agli articoli 17 e 18, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, «Ordinamento dell'IRPET» (di seguito «legge di ordinamento»), e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alle modifiche introdotte dalla legge regionale 28 luglio 2026, n. 14, il presente regolamento disciplina l'organizzazione della struttura operativa dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana – IRPET, ente dipendente della Regione Toscana, al fine di assicurare l'efficace realizzazione dei compiti ad esso conferiti, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e razionalità organizzativa.
2. Il presente regolamento è disposto nel rispetto:
   a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e sue successive modifiche ed integrazioni e della normativa dei contratti collettivi nazionali vigenti per le Funzioni Locali;
   b) della legge regionale toscana 8 gennaio 2009, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento attuativo, DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 70 e 45 dei medesimi, si applicano in quanto compatibili al personale degli enti dipendenti della Regione.

Art. 2
Criteri di organizzazione

1. La struttura operativa dell'IRPET si ispira a criteri di organizzazione, programmazione, flessibilità e controllo dei risultati, tenuto conto della specificità dei compiti attribuiti all'Istituto dalla legge di ordinamento.
2. Conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge di ordinamento agli organi dell'Istituto, è riconosciuta e garantita l'autonomia del Direttore scientifico e degli altri dirigenti nella gestione delle attività e degli incarichi attribuiti.
3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge di ordinamento e dal presente regolamento, avvalendosi, per le proposte e per l'istruttoria degli atti di propria competenza, del Direttore scientifico e delle strutture dell'Istituto secondo le rispettive competenze.
4. Il Comitato di indirizzo e controllo, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge di ordinamento, adotta il programma di attività e la relazione annuale sull'attività svolta.
5. Il Direttore scientifico esercita le funzioni di gestione amministrativa e finanziaria, di organizzazione dei servizi e del personale e di coordinamento delle attività tecnico-scientifiche e di ricerca attribuitegli dalla legge di ordinamento e dal presente regolamento.

6. Ai dirigenti, nell'ambito delle competenze fissate dalla normativa nazionale e regionale, spetta la realizzazione dei programmi e delle attività assegnate, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle medesime.

Art. 3
Competenze del Presidente

1. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59. In particolare:
   a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
   b) cura le relazioni istituzionali dell'Istituto;
   c) presiede il Comitato di indirizzo e controllo, lo convoca e ne stabilisce l'ordine del giorno;
   d) presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
   e) adotta il budget economico e il bilancio di esercizio, su proposta del Direttore scientifico;
   f) approva i regolamenti dell'Istituto, su proposta del Direttore scientifico;
   g) adotta il Piano della qualità della prestazione organizzativa predisposto dal Direttore scientifico;
   h) trasmette alla Giunta regionale la relazione sulla qualità della prestazione organizzativa predisposta dal Direttore scientifico;
   i) approva, su proposta del Direttore scientifico, la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, nell'ambito della programmazione generale annuale;
   l) conferisce l'incarico di Direttore scientifico;
   m) valuta il Direttore scientifico, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 e in conformità alla normativa vigente, il Presidente, quale organo di indirizzo dell'Ente:
   a) approva, su proposta del Direttore scientifico, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'Istituto, quale strumento di programmazione generale al cui interno confluiscono il Piano della qualità della prestazione organizzativa (comma 1 lett. g)) e la programmazione triennale dei fabbisogni di personale (comma 1 lett.i));
   b) approva, su proposta del Direttore scientifico, i criteri generali per l'individuazione della complessità delle strutture organizzative e per la loro differenziazione;
   c) nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
   d) designa il Responsabile della protezione dei dati personali;
   e) esercita le ulteriori funzioni attribuite dalla normativa vigente al rappresentante legale o all'organo di indirizzo dell'Ente.

Art. 4
Dotazione ed articolazione dell'organico

1. Il personale dipendente dell'Istituto è inserito nel ruolo organico dell'IRPET, ai sensi dell'articolo 18 della legge di ordinamento.
2. La dotazione organica è definita nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale dell'IRPET, sulla base dei fabbisogni e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5
Disciplina del rapporto di lavoro

1. I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'IRPET sono regolati contrattualmente secondo quanto disposto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto e dell'Area Funzioni Locali.
2. La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'IRPET è costituita dalle disposizioni di cui ai suddetti contratti collettivi di lavoro, dalle norme del Codice civile in materia di lavoro e dalle leggi sul lavoro in quanto compatibili. Nelle materie soggette alla disciplina del Codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, l'Istituto opera con i poteri del privato datore di lavoro.
3. Il personale dell'IRPET è tenuto a svolgere i compiti e le attività rispondenti al proprio profilo professionale ed alle mansioni attribuite, assumendo le relative responsabilità, anche di tipo disciplinare, in ordine alla esecuzione dei medesimi ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Il personale dell'IRPET è tenuto ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quello interno vigente, nonché il Codice disciplinare di cui ai contratti nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Art. 6
Attività extra impiego

1. Ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, per lo svolgimento di incarichi extra impiego dei dipendenti dell'IRPET si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla medesima legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione, DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R, al fine di assicurare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione e di prevenire situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità.
2. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra impiego dei dipendenti dell'IRPET è rilasciata dal Direttore scientifico, nel rispetto della normativa vigente.
3. Qualora l'incarico extra impiego riguardi il Direttore scientifico, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente.
4. Il Direttore scientifico, sulla base dell'organizzazione interna e delle specificità dell'Istituto, può stabilire ulteriori disposizioni in merito alle modalità per l'autorizzazione o il conferimento di incarichi extra impiego ai dipendenti dell'IRPET, nel rispetto della normativa di cui al comma 1.

Art. 7
Sviluppo e formazione professionale

1. L'IRPET valorizza lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti quale condizione essenziale di efficacia della propria azione.
2. A tale scopo è favorita la partecipazione dei dipendenti dell'Istituto, ciascuno in relazione al proprio profilo professionale e agli incarichi assegnati, ad iniziative di studio, formazione ed aggiornamento. Nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione sono formulati gli indirizzi per la formazione e l'aggiornamento del personale, con riferimento sia alle diverse aree di ricerca che ai servizi di supporto ed amministrativi, e per l'integrazione e la diffusione delle conoscenze tra le diverse strutture operative.

Art. 8
Sistema di valutazione delle prestazioni

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'IRPET è approvato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15-bis della legge di ordinamento, della normativa nazionale e regionale vigente, previo espletamento delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.
2. L'IRPET si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione individuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, che esercita nei confronti dell'Istituto le funzioni previste dalla normativa statale e regionale.
3. La valutazione del Direttore scientifico è effettuata dal Presidente, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione, secondo quanto previsto dalla legge di ordinamento.
4. La valutazione dei dirigenti è effettuata dal Direttore scientifico, secondo quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance.
5. La valutazione del personale non appartenente alla qualifica dirigenziale è effettuata dal dirigente di diretto riferimento, secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA STRUTTURA

Art. 9
La struttura organizzativa

1. L'organizzazione dell'IRPET, in ragione della specificità dei compiti attribuiti dalla legge di ordinamento, è articolata nella Direzione scientifica e nelle strutture dirigenziali costituite in Aree di ricerca e Servizi.
2. La Direzione scientifica costituisce la struttura dirigenziale complessa di vertice dell'Istituto, cui è preposto il Direttore scientifico. Essa assicura il coordinamento scientifico dei programmi di attività e delle ricerche dell'IRPET, il coordinamento delle strutture organizzative e il presidio delle attività trasversali necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione, coordinamento e gestione amministrativa e finanziaria attribuite al Direttore scientifico dalla legge di ordinamento e dal presente regolamento.
3. Le Aree di ricerca, individuate sulla base di criteri di attinenza di tipo tematico o metodologico, realizzano i compiti che la legge di ordinamento attribuisce all'Istituto, secondo gli obiettivi stabiliti dai programmi di attività.
4. I Servizi presidiano complessi omogenei di processi ovvero di risorse strumentali, organizzative e finanziarie allo scopo di sviluppare e mantenere idonei livelli di funzionalità per l'esecuzione dei programmi di attività e per la corretta esecuzione degli adempimenti propri di un ente pubblico.
5. Le Aree di ricerca e i Servizi costituiscono strutture organizzative a responsabilità dirigenziale e concorrono alla realizzazione dei compiti dell'Istituto.
6. L'articolazione delle strutture organizzative è disposta dal Direttore scientifico sulla base delle funzioni e degli obiettivi dell'Istituto, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 10
Conferimento dell'incarico di Direttore scientifico

1. L'incarico di Direttore scientifico di cui all'articolo 3 ter della legge di ordinamento è conferito, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente, a soggetti in possesso di specifici e comprovati requisiti scientifici nelle materie oggetto dell'attività dell'Istituto e di adeguata esperienza manageriale, con le modalità stabilite dal presente articolo e dal successivo articolo 10 bis. La qualificazione scientifica è valutata con riguardo all'attività di studio, ricerca e analisi svolta, alla produzione scientifica, alla responsabilità o partecipazione a programmi e progetti di ricerca e alle esperienze di direzione e coordinamento scientifico, di divulgazione delle ricerche ed analisi, riferite alle materie e agli ambiti di attività riconducibili ai compiti istituzionali attribuiti all'IRPET dalla legge di ordinamento.
2. Il Direttore scientifico può essere scelto tra i dirigenti di ruolo dell'IRPET, compresi coloro che sono in comando presso altra amministrazione o in aspettativa, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni.
3. Il Direttore scientifico può altresì essere scelto tra soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'IRPET, dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il Direttore scientifico può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o nei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
5. L'incarico di Direttore scientifico ha carattere di esclusività, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento. Per i soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'IRPET provenienti dal settore pubblico il conferimento dell'incarico è subordinato al collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'IRPET. Ai dirigenti di ruolo dell'IRPET l'incarico è conferito nell'ambito del rapporto di lavoro in essere.
6. Per i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali delle pubbliche amministrazioni l'incarico è conferito nel rispetto del limite richiamato dall'art. 17, comma 1, del presente regolamento.

Art. 10 bis
Procedura di conferimento dell'incarico di Direttore scientifico

1. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore scientifico di cui all'art. 3 ter della legge di ordinamento, il Presidente procede preliminarmente, mediante apposito avviso di interpello, all'acquisizione delle disponibilità dei dirigenti di ruolo dell'IRPET in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, commi 1 e 2.
2. Qualora, all'esito della procedura di cui al comma precedente, non siano pervenute candidature ovvero non risultino professionalità in possesso dei suddetti requisiti, il Presidente procede, mediante avviso pubblico, all'acquisizione di candidature dei soggetti esterni al ruolo dirigenziale dell'IRPET di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, in possesso dei requisiti di cui al

comma 1 del medesimo articolo, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

3. La valutazione delle candidature è effettuata tenendo conto, in relazione alle caratteristiche dell'incarico, della qualificazione scientifica e dell'esperienza manageriale possedute, della natura e delle caratteristiche degli incarichi dirigenziali precedentemente ricoperti, della complessità delle strutture dirette e delle risorse gestite, delle competenze organizzative e professionali maturate e dei risultati conseguiti e della relativa valutazione. La procedura non dà luogo alla formazione di una graduatoria.

Art. 11
Competenze del Direttore scientifico

1. Il Direttore scientifico esercita le funzioni attribuitegli dalla legge di ordinamento. In particolare:
   a) cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;
   b) propone al Presidente l'adozione del budget economico e del bilancio di esercizio;
   c) propone al Comitato di indirizzo e controllo il programma di attività;
   d) elabora e propone al Comitato di indirizzo e controllo la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
   e) predispone il Piano della qualità della prestazione organizzativa e la relazione sulla qualità della prestazione organizzativa e li trasmette al Presidente;
   f) propone al Presidente l'approvazione dei regolamenti dell'Istituto;
   g) propone al Presidente l'approvazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale;
   h) provvede all'organizzazione dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;
   i) coordina le attività tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Istituto;
   l) dispone l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;
   m) accetta donazioni, oblazioni e contributi.
2. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1 e in conformità alla normativa vigente, il Direttore scientifico, inoltre:
   a) assicura l'unitarietà dell'azione amministrativa e gestionale dell'Istituto e l'attuazione dei programmi, degli indirizzi e degli obiettivi definiti dagli organi dell'Istituto;
   b) predispone e propone al Presidente il Piano integrato di attività e organizzazione dell'Istituto;
   c) costituisce, modifica e sopprime le strutture organizzative dell'Istituto, secondo quanto previsto dal presente regolamento, e conferisce e revoca i relativi incarichi dirigenziali;
   d) assegna alle strutture organizzative gli obiettivi e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro conseguimento;
   e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita nei loro confronti i poteri sostitutivi in caso di inerzia;
   f) può avere la diretta responsabilità di un'Area di ricerca o di un Servizio dell'Istituto;
   g) stipula i contratti individuali di lavoro ed esercita le ulteriori funzioni in materia di personale non attribuite alla competenza dei dirigenti;
   h) determina, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigenti, le posizioni di elevata qualificazione e i livelli retributivi correlati agli incarichi;
   i) è titolare delle relazioni sindacali e presiede la delegazione trattante di parte pubblica, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente;

l) è titolare e responsabile dell'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

m) esercita, per conto dell'IRPET, titolare del trattamento dei dati personali, le funzioni di carattere organizzativo e gestionale connesse all'attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e adotta i relativi atti di competenza;

n) è individuato quale datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed esercita le relative funzioni, con facoltà di delega nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 16 e 17 del medesimo decreto legislativo;

o) per le attività a lui riservate, adotta gli atti di competenza e predispone gli atti di competenza degli organi dell'Istituto.

3. Per i casi di assenza temporanea e di cessazione anticipata dall'incarico si rinvia a quanto previsto dalla legge di ordinamento all'art. 3 ter commi 5 e 6.

Art. 12
Il Comitato di direzione

1. Il Comitato di direzione è composto dal Direttore scientifico, che lo presiede, e dai dirigenti responsabili delle strutture e delle funzioni organizzative dell'IRPET, individuate ai sensi di quanto previsto all'articolo 9 del presente regolamento.
2. Nell'ambito del Comitato di direzione si realizza ordinariamente l'attività di supporto dei dirigenti al Direttore scientifico per le materie di competenza di quest'ultimo. Nell'ambito del Comitato di direzione è condotta la verifica dell'attuazione del programma di attività e delle disposizioni in materia di organizzazione, nonché la definizione delle decisioni e delle proposte relativamente all'attività generale dell'Istituto.
3. Il Comitato di direzione si riunisce su convocazione del Direttore scientifico, anche su richiesta del Presidente, o su richiesta di almeno tre dirigenti.

Art. 13
Contenuti della funzione dirigenziale

1. I dirigenti dell'IRPET sono tenuti a dare attuazione al programma di attività e alle disposizioni del Direttore scientifico e a collaborare con gli organi dell'IRPET.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti amministrativi e di diritto privato che impegnano l'Istituto verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, relativamente alle assegnazioni ricevute, con assunzione delle relative responsabilità.
3. Non rientrano nella funzione dirigenziale l'emanazione di atti di competenza degli organi dell'Istituto secondo quanto disposto dalla legge di ordinamento e dal presente regolamento, né la rappresentanza in giudizio dell'IRPET.

Art. 14
Articolazione e graduazione delle posizioni dirigenziali

1. Il Direttore scientifico, con propria determinazione, costituisce, modifica e sopprime le Aree di ricerca e i Servizi dell'Istituto e ne definisce la graduazione, in applicazione dei criteri generali per l'individuazione della complessità e la differenziazione approvati dal Presidente.

Art. 15
Responsabile di struttura operativa

1. Il responsabile di struttura operativa svolge le seguenti funzioni:
   a) attua il programma di attività, cura le attività e adotta gli atti di competenza della struttura, esercitando i connessi poteri di spesa e, ove previsto, di acquisizione delle entrate;
   b) amministra le risorse finanziarie attribuite alla struttura, esercitando i relativi poteri di spesa;
   c) dirige, organizza e controlla la struttura, attuando le misure idonee a migliorarne la funzionalità;
   d) propone gli atti di competenza del Direttore scientifico e degli organi dell'Istituto che ricadono nell'ambito della struttura;
   e) gestisce il personale assegnato nei limiti delle competenze attribuite al Direttore scientifico e promuove i procedimenti disciplinari, provvede ad irrogare le sanzioni di propria competenza;
   f) garantisce l'integrazione ed il raccordo operativo con le altre strutture;
   g) programma e monitora le attività della struttura e procede alla valutazione del personale assegnato;
   h) assolve alle altre funzioni attribuitegli dai regolamenti dell'IRPET, dal Direttore scientifico o dagli organi dell'Istituto nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle specifiche disposizioni normative applicabili;
   i) esercita le competenze attribuitegli dal Direttore scientifico in materia di protezione dei dati personali con riferimento ai trattamenti di competenza della struttura di cui è responsabile.
2. Il responsabile di struttura operativa, in caso di assenza temporanea, è sostituito da altro dirigente designato dal Direttore scientifico o dal Direttore scientifico stesso.

Art. 16
Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. L'incarico di Direttore scientifico è conferito dal Presidente secondo le modalità stabilite dagli articoli 10 e 10-bis del presente regolamento.
2. Gli altri incarichi dirigenziali di responsabile delle strutture organizzative dell'Istituto, costituite in Aree di ricerca e Servizi, sono conferiti con determinazione del Direttore scientifico, nel rispetto della normativa vigente e dei criteri stabiliti. Nel conferimento degli incarichi è tenuto conto del principio cautelare della rotazione con riferimento alle aree di rischio individuate nella programmazione per la prevenzione della corruzione, ferma restando l'esigenza di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, tenuto conto della specificità professionale e dell'eventuale infungibilità della posizione.
3. Gli incarichi di responsabile di struttura hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e sono rinnovabili.

Art. 17
Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. Al fine di sopperire ad individuate esigenze organizzative, e limitatamente ad un numero di posti non superiore alla misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e s.m.i., il Direttore scientifico può disporre il conferimento degli incarichi dirigenziali di responsabile di struttura organizzativa con contratti di diritto privato a tempo determinato, nei limiti delle norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato sono scelti, previa selezione pubblica, tra soggetti in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale o scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni dirigenziali o nell'area più elevata del sistema di classificazione previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
4. Qualora gli incarichi di cui al comma 1 siano conferiti a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compreso il personale di ruolo non appartenente alla qualifica dirigenziale dell'IRPET, il conferimento avviene previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

Art. 18
Le responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti hanno la responsabilità:
   a) del perseguimento, nei limiti delle rispettive competenze, degli obiettivi e dell'attuazione del programma di attività e delle disposizioni adottate dagli organi dell'Istituto;
   b) del risultato dell'attività svolta, per la parte di loro competenza o di competenza delle strutture cui sono preposti, della realizzazione dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate, nei limiti stabiliti dal presente regolamento;
   c) degli atti comunque emanati e delle prestazioni professionali svolte, nonché delle omissioni in cui siano incorsi in rapporto alle loro competenze;
   d) dell'imparzialità, legittimità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa ricadente sotto la loro responsabilità, nonché della trasparenza e della economicità degli atti e dei procedimenti.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile e contabile dei dirigenti pubblici e dei dipendenti pubblici.
3. I dirigenti sono sottoposti a responsabilità disciplinare nelle forme e secondo il sistema sanzionatorio previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti per l'Area delle Funzioni Locali.
4. Le responsabilità dei dirigenti non escludono le responsabilità, ai sensi delle disposizioni vigenti, degli altri dipendenti dell'Istituto per i rispettivi adempimenti o omissioni.

Art. 19
Valutazione dei risultati dei dirigenti

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 8 del presente regolamento definisce i criteri e la metodologia per la valutazione dei risultati dei dirigenti, in conformità alla normativa statale e regionale e alla contrattazione collettiva nazionale vigente.
2. La valutazione dei risultati dei dirigenti è funzionale ad accertare l'esercizio delle responsabilità di cui all'articolo 18 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione del sistema premiale e, in caso di valutazione negativa, delle conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 20
Contenuti e finalità delle posizioni di elevata qualificazione

1. Nell'ambito della disciplina di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni Locali, sono istituite presso IRPET posizioni di lavoro di elevata qualificazione, caratterizzate da elevata autonomia decisionale, in base alle proprie esigenze organizzative.
2. Le posizioni di elevata qualificazione, di cui al precedente comma 1, richiedono:
   a) elevata autonomia, intesa quale capacità di agire sulla base di indirizzi generali;
   b) complessità della funzione, connessa alla tipologia e rilevanza delle attività affidate, anche di natura specialistica e di ricerca;
   c) responsabilità, secondo la rilevanza degli obiettivi assegnati e delle funzioni di competenza;
   d) competenza, relativa al contenuto professionale della posizione caratterizzata da conoscenze altamente specialistiche e da elevate capacità gestionali, organizzative o professionali.
3. Le posizioni di cui al comma 1 sono istituite dal Direttore scientifico, che ne definisce i contenuti, il numero e la relativa graduazione sulla base di criteri predeterminati, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigenti.
4. Il numero e la graduazione delle posizioni di elevata qualificazione e il trattamento economico delle stesse possono variare sulla base delle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto, anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate a tale finalità.
5. Gli incarichi di elevata qualificazione sono conferiti dal Direttore scientifico, previa determinazione dei criteri generali, al termine di apposita procedura di valutazione delle candidature.
6. Ai dipendenti cui sono conferiti incarichi di elevata qualificazione sono attribuite la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente nel tempo per il comparto Funzioni Locali.
7. Ai titolari di incarichi di elevata qualificazione possono essere delegate, con atto scritto e motivato del dirigente competente, funzioni dirigenziali nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti.

TITOLO III

GLI ATTI ED I CONTROLLI

Art. 21
Gli atti

1. Gli atti amministrativi di competenza del Presidente sono denominati decreti.
2. Gli atti amministrativi di competenza del Comitato di indirizzo e controllo sono denominati deliberazioni.
3. Gli atti amministrativi di competenza del Direttore scientifico e dei dirigenti sono denominati determinazioni.
4. I decreti del Presidente, le deliberazioni del Comitato di indirizzo e controllo, le determinazioni del Direttore scientifico e le determinazioni dei dirigenti sono registrati distintamente nel sistema di gestione documentale dell'Ente, ciascuna tipologia con propria numerazione progressiva.

5. Gli atti amministrativi di cui ai commi precedenti sono esecutivi dalla data della loro registrazione, salvo che sia diversamente stabilito dalla normativa vigente o dal provvedimento medesimo.
6. L'IRPET assicura il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto dei limiti dalla stessa stabiliti, anche con riferimento alla protezione dei dati personali.
7. Per assicurare la pubblicità dell'azione amministrativa, gli atti registrati, salvi i limiti di cui al comma 6, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IRPET.

Art. 22
Il controllo di regolarità contabile

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato comportanti un onere a carico del bilancio o una prenotazione di entrata, adottati dal Direttore scientifico e dai dirigenti ai sensi del presente regolamento, sono sottoposti al controllo di regolarità contabile. Il responsabile della competente struttura verifica la copertura finanziaria, la corretta imputazione al bilancio e l'idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, che è obbligatorio e vincolante ai fini della registrazione e della conseguente esecutività dell'atto.
2. I decreti del Presidente e le proposte di deliberazione di competenza del Comitato di indirizzo e controllo che comportano entrata o spesa sono sottoposti al controllo di regolarità contabile secondo quanto previsto dal comma 1.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione con decreto del Presidente.
2. È abrogato il precedente Regolamento di organizzazione dell'IRPET, approvato con determinazione del Direttore n. 17 del 19 maggio 2023, e successive modificazioni.
3. A seguito del conferimento dell'incarico di Direttore scientifico, questi provvede alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto e al conferimento degli incarichi dirigenziali, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. Gli incarichi dirigenziali e gli incarichi di elevata qualificazione in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano efficacia fino alla loro rispettiva scadenza o fino all'adozione dei provvedimenti conseguenti alla definizione del nuovo assetto organizzativo di cui al comma 3, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva vigenti.

Art. 24
Disposizioni di coordinamento e rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 e del relativo regolamento di attuazione, DPGR 24 marzo 2010, n. 33/R, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate alle sopravvenute disposizioni normative statali o regionali. Nelle more del formale adeguamento del regolamento si applica la normativa sovraordinata.